

ETICA E CORTE COSTITUZIONALE

Da sempre, gli stati hanno dovuto affrontare quello che da molti è visto come un tema di fondamentale importanza: lo stato deve avere un regolamento "etico", cioè, una serie di provvedimenti che evitino "comportamenti inumani". E fino a qui tutto chiaro e facile ... il problema sorge quando l'etica sconfinava nel campo della religione e della morale comune, arrivando a minacciare e limitare seriamente la libertà e la vita. Negli ultimi tempi, si è discusso molto sui temi riguardanti l'etica e sui problemi che ne derivano.

FECONDAZIONE ASSISTITA

Il primo caso che analizziamo e che ha suscitato diverse polemiche è la fecondazione assistita ovvero il processo col quale si attua l'unione dei gameti (cellula riproduttiva) artificialmente, come sotto la guida del microscopio. È Robert Edwards, "padre" della fecondazione in provetta, il vincitore del premio Nobel per la medicina. Il biologo ed embriologo inglese 85enne ha messo a punto, insieme al ginecologo Patrick Steptoe, la tecnica che dal '78 a oggi ha permesso la nascita di almeno quattro milioni di bambini in tutto il mondo.

LEGGE 40

La legge 40 contiene le norme che disciplinano la fecondazione assistita. I principali punti che sono stati oggetto di dibattiti e polemiche (artt.1, 2, 3, 4) riguardano:

1. Il divieto di soppressione e la crioconservazione (congelamento) degli embrioni.
2. Non si devono creare un numero di embrioni superiori a tre per ogni operazione.
3. Nel caso in cui il trasferimento degli embrioni nell'utero materno sia impedito da gravi problemi riguardanti la salute della donna è prevista la crioconservazione dell'embrione sino alla data del trasferimento.

I CASI:

Il Tribunale civile di Firenze ha sollevato il dubbio di costituzionalità sulla norma della legge sulla fecondazione artificiale (legge 40) con la quale si vieta alle coppie sterili di accedere alla fecondazione eterologa, con ovuli o seme donati da persone esterne alla coppia. Lo stesso Tribunale, già due anni fa si rivolse ai giudici costituzionali ottenendo l'eliminazione dell'obbligo di produzione di soli tre embrioni in ogni ciclo di fecondazione, del loro contemporaneo impianto, e annullando anche il divieto di congelamento degli embrioni in soprannumero. In questo caso, per la prima volta, un giudice ordinario ritiene quindi costituzionalmente illegittimo il divieto di procreazione assistita di tipo eterologo, sospende il processo, e rimette gli atti alla Corte.

Nell'ottobre del 2010 un giudice di Catania ha sollevato la questione di legittimità costituzionale sulla parte della legge 40 che vieta la fecondazione eterologa, quella con seme o ovuli che provengono da donatori esterni. L'avvocato del collegio di difesa della coppia che ha fatto ricorso, ha affermato che: "Non si può discriminare una coppia in ragione del grado di sterilità.". Il collegio difensivo aveva inoltrato un ricorso urgente appellandosi ad una sentenza della Corte di Giustizia Europea che aveva condannato la legge austriaca, simile a quella italiana, e soprattutto, ai principi costituzionali italiani.

Anno II 13 gennaio 2011

La Torre


Un mondo TRAscale DI grigio: lettere tenzone
o p i n i o n i
in questo numero presenta:
"Etica e Corte Costituzionale"
I casi: Fecondazione assistita
Aborto
Eutanasia

NERO SU BIANCHI

a cura di: M Bassi, B. Costanzo, C. Garatti, G. Giorgi, E. Romani di 5P
• Coordinamento redazionale: G. Tramontana

Responsabile progetto: Angela Emanuela Testa
e.testa@iisbianchi.it

Dirigente scolastico: prof. Mario Marcante
Responsabile stampa: DSGA Signor Claudio Pirola
Stampa: N. Auletta, G. Greppi Web: G. Tramontana
Sede Redazioni: IIS Mosè Bianchi
c/o Biblioteca IIS "Mosè Bianchi" via della Minerva, 1
20900 Monza



Per gli Studenti,
il Dirigente Scolastico, i Docenti, gli ATA,
i Genitori, gli Ex
dell'I.I.S. "Mosè Bianchi"
via della Minerva, 1
20900 Monza

A Enrico De Nicola, primo Presidente
e primo Presidente della Corte



della Repubblica dal 1 gennaio 1948
Costituzionale dal 23 gennaio 1956,

particolarmente stimato per l'onestà, l'umiltà e l'austerità dei costumi



Il 13 gennaio del 2010 il giudice Antonio Scarpa, del Tribunale di Salerno, ha autorizzato, per la prima volta in Italia, la diagnosi genetica preimpianto ad una coppia fertile portatrice di una grave malattia ereditaria, l'Atrofia Muscolare Spinale di tipo 1, in deroga alla legge 40 che consente le pratiche di procreazione assistita solo per casi di sterilità e di infertilità.

Il 21 gennaio 2008, il Tar del Lazio emette una sentenza (n.398) bocciando le linee guida della legge 40 del 2004 sulla procreazione medicalmente assistita e rinvia il giudizio alla Corte Costituzionale.

La Corte Costituzionale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), limitatamente alle parole «ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre»;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, della legge n. 40 del 2004 nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, come stabilisce tale norma, debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna;

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, della legge n. 40 del 2004, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 32, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, con ordinanza r.o. n. 323 del 2008;

dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 3, della legge n. 40 del 2004, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 32

della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze con ordinanza r.o. n. 323 del 2008 e, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, dallo stesso Tribunale con ordinanza r.o. n. 382 del 2008;

L'OPINIONE POLITICA: I politici sostengono la difesa della legge 40. Trovano giustificazione nel fatto che l'eterologa ha prodotto un mercato internazionale degli ovuli con connotazioni razziste. Anche la questione dell'anonimato nella fecondazione eterologa è particolarmente grave perché conoscere i propri genitori biologici oltre ad essere un diritto umano è un diritto alla salute.



ABORTO

L'aborto è l'interruzione prematura di una gravidanza. Questa può avvenire per cause naturali (aborto spontaneo) o essere provocata artificialmente (aborto provocato o interruzione volontaria della gravidanza).

La legge 22 maggio 1978 n°194 riguarda le norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza.

L'aborto in Italia è legale per:

- Protezione della vita della madre
- Salute fisica
- Salute mentale
- Anomalie del feto

È legale nel primo trimestre per:

- Stupro
- Fattori socio-economici
- Su richiesta



I CASI

La Corte Costituzionale ha emesso numerose sentenze di illegittimità costituzionale circa alcuni articoli del codice penale che vietano l'aborto in alcuni casi che sono invece previsti dalla Costituzione italiana.

L'art. 546 codice penale, nella parte in cui non prevede che la gravidanza

possa venir interrotta quando l'ulteriore gestazione implichi danno o pericolo grave, medicalmente accertato nei sensi della motivazione, e non altrimenti evitabile per la salute della madre, è costituzionalmente illegittimo per contrasto con l'art. 32, primo comma, della Costituzione - *La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti*-. L'attuale disciplina dell'aborto della donna consenziente, secondo cui c'è penale responsabilità anche quando sia accertata la pericolosità della gravidanza per il benessere fisico o per l'equilibrio psichico della madre contrasta con un'adeguata tutela della salute della donna gestante.

E' comunque obbligo del legislatore predisporre le cautele necessarie per impedire che l'aborto venga procurato senza seri accertamenti sulla realtà e gravità del danno o pericolo che potrebbe derivare alla madre dal proseguire della gestazione: e perciò la liceità dell'aborto deve essere ancorata ad una previa valutazione della sussistenza delle condizioni atte a giustificarla.

EUTANASIA

L'eutanasia è il procurare intenzionalmente e nel suo interesse la morte di un individuo la cui qualità della vita sia permanentemente compromessa da una malattia, menomazione o condizione psichica.

In Italia, l'eutanasia attiva è assimilabile all'omicidio volontario (art. 575 c.p.). In caso di consenso del malato si configura la fattispecie prevista dall'art. 579 c.p. (Omicidio del consenziente), punito con reclusione da 6 a 15 anni. Anche il suicidio assistito è un reato, giusta art. 580 c.p. (Istigazione o aiuto al suicidio).

L'eutanasia viene spesso confusa con l'accanimento terapeutico che consiste nell'esecuzione di trattamenti di documentata inefficacia in relazione all'obiettivo, a cui si aggiunga la presenza di un rischio elevato e/o una particolare gravosità per il paziente con un'ulteriore sofferenza, in cui l'eccezionalità dei mezzi adoperati risulti chiaramente sproporzionata agli obiettivi

della condizione specifica.

CASI MEDIATICI I seguenti casi possono essere considerati sia di Eutanasia che di accanimento terapeutico.


Eluana Englaro Una giovane donna di Lecco, dopo un grave incidente stradale avvenuto nel 1992, è rimasta in stato vegetativo persistente fino alla sua morte nel febbraio del 2009. Il signor Beppino Englaro, il padre, cominciò una lunga battaglia legale che alla fine si risolse con la decisione della Corte d'Appello di Milano del luglio 2008, confermata dalla Corte Costituzionale nell'ottobre 2008, che sancì l'interruzione dell'alimentazione forzata.

La decisione della Corte era basata principalmente su due scoperte essenziali: una determinazione scientifica che la condizione fisica era irreversibile e l'evidenza che, se consapevole, Eluana avrebbe voluto interrompere l'alimentazione artificiale, in quanto lei stessa lo aveva esplicitamente espresso ai suoi genitori prima dell'incidente.

Questa sentenza, assolutamente ragionevole e umana, ha scatenato una crociata da parte della destra, condotta dal Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e dal Vaticano, con la complicità dei mass media, contro la magistratura e contro il padre di Eluana, comprese insinuazioni che quest'ultimo stava uccidendo sua figlia.

Prima e dopo la morte della donna, avvenuta nella clinica di Udine nella quale era ricoverata per dare attuazione alla sentenza il 9 febbraio 2009, la vicenda ha colpito fortemente l'opinione pubblica contrapponendola.

Una posizione di rilievo sul caso è stata espressa da Giovanni Maria Flick, presidente della Corte Costituzionale, che ha parlato ad alcuni studenti dell'istituto San Donato Milanese: "Penso, con un po' di preoccupazione, che un problema drammatico di questo tipo è diventato oggetto di un conflitto politico ideologico di contrapposizione che sa-



rebbe meglio non ci fosse".

Ha poi detto di avere "profonda pena" per la famiglia Englaro, aggiungendo: "È diventato un tema su cui tutta l'Italia dibatte e penso allo strazio del padre. Credo che si debba riconoscere maggiore riservatezza e rispetto del dramma che sta vivendo". Alla domanda di uno studente, se oltre che di diritto alla vita si può parlare anche di diritto alla morte, il presidente della Corte costituzionale ha precisato che si potrebbe parlare di "diritto alla morte con dignità, che è una cosa diversa [...] I trattamenti sanitari - ha aggiunto - possono essere imposti per legge ma non possono andare contro la dignità dell'individuo e possono essere obbligatori solo quelli di interesse per la comunità come i vaccini. Il singolo può rifiutare il trattamento medico anche se ne deriva la morte".

Nel caso di Eluana, "il giudice ha detto che è un principio fondamentale, ed è vero, nel nostro ordinamento il fatto che ciascuno può rifiutare il trattamento terapeutico". Il secondo passaggio fatto dal Presidente della Corte è stato riconoscere l'alimentazione forzata con il sondino come un trattamento terapeutico. Il terzo che il consenso o parere della persona può essere espresso dal padre o dal tutore alla luce di quello che Eluana aveva detto in passa-

to visto che non è in grado di intendere e volere e che manca una legge sul testamento biologico. Nella sua relazione sull'attività della Consulta Flick aveva sottolineato il bisogno di una legge sul testamento biologico.

Piergiorgio Welby Il dibattito sull'eutanasia si è riproposto, alla fine del 2006, quando Piergiorgio Welby ha chiesto che gli venisse staccato il respiratore che lo teneva in vita. Welby è morto il 20 dicembre 2006 per insufficienza respiratoria sopravvenuta a seguito del distacco del respiratore a opera del medico anestesista Mario Riccio, di Cremona. Questi, in una conferenza stampa tenuta il giorno dopo, ha confermato le circostanze della morte di Welby e si è autodenunciato.

La Procura della Repubblica presso il tribunale di Roma ha avviato un'indagine sul medico. Nel frattempo, il 1° febbraio 2007 l'Ordine dei medici di Cremona ha stabilito che la condotta tenuta da Riccio è stata corretta e non è meritevole di alcuna sanzione sebbene, anche in questa occasione, la notizia non abbia mancato di suscitare polemiche.

Il 23 luglio 2007 il GUP di Roma, Zaira Secchi, ha definitivamente prosciolto il medico ordinando il non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato. Secondo alcune posizioni, espresse soprattutto nella Chiesa cattolica, in questo caso, si sarebbe impropriamente tirato in ballo l'argomento "eutanasia", in quanto la questione riguardava solamente se fosse fondata la richiesta di Welby di sospendere qualsiasi terapia che lo tenesse in vita, incluso il distacco dal respiratore artificiale, cosa che lui, immobilizzato per via della distrofia muscolare, non poteva fare. Come per il caso Englaro, il ricorso era motivato dalla lettera del citato articolo 32 Cost.

L'OPINIONE POLITICA


Il Presidente della Repubblica Napolitano alla richiesta di Welby sul riconoscimento del diritto all'eutanasia ha risposto auspicando un confronto politico sull'argomento. Il Parlamento si divide in tre aree, trasversali agli schieramenti politici, aventi tre posizioni differenti sull'argomento 'eutanasia':

Un'area contraria, che va da gran parte del centrodestra, che oggi forma il Popolo della Libertà, ai cattolici del centro-sinistra i quali affrontano la questione dell'eutanasia secondo i principi morali sui quali si fondano gli stessi partiti arrivando ad assumere una posizione fermamente contraria riguardo al problema; anche gran parte dei movimenti di destra si è detta contraria.

Un'area "possibilista", costituita in gran parte dagli ex Democratici di Sinistra.

Un'area favorevole, che andava dal gruppo Rosa nel Pugno e la sinistra massimalista, fino a esponenti di entrambi gli schieramenti: liberali della coalizione di centro-sinistra ma anche di destra (Riformatori Liberali), repubblicani della coalizione di centro-destra, laici dentro Forza Italia. Tale area caldeggia un dibattito sull'eutanasia e l'allineamento dell'Italia alle legislazioni europee più favorevoli all'eutanasia, segnatamente quella dei Paesi Bassi.

Oggi le posizioni sono rimaste pressoché le stesse.



« Vita è la donna che ti ama,
il vento tra i capelli,
il sole sul viso,
la passeggiata notturna con un amico.
Vita è anche la donna che ti lascia,
una giornata di pioggia,
l'amico che ti delude. [...] »

Purtroppo ciò che mi è rimasto non è più vita, è solo un testardo e insensato accanimento nel mantenere attive delle funzioni biologiche. »

Piergiorgio Welby

